



Città di Fossano

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 55

Seduta del **31 LUGLIO 2012**

Oggetto: Agevolazioni rispetto ai contributi di costruzione in relazione ad interventi di ristrutturazione edilizia integrale. Provvedimenti.

L'anno duemiladodici, addì trentuno, del mese di Luglio, alle ore 20,30 nella consueta sala consiliare del palazzo comunale, a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale composto dai signori:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. AMBROGIO Daniela | 12. GIRAUDO Giovanni |
| 2. BALOCCO Francesco – Sindaco | 13. MALVINO Clemente |
| 3. BARALE Mario | 14. MANINI Ernestino |
| 4. BERARDO Fulvio | 15. MANTINI Anna |
| 5. BOGLIOTTI Bartolomeo | 16. MIGNACCA Michele |
| 6. BRESCIANO Luca | 17. PELLEGRINO Giacomo |
| 7. BURDESE Livia | 18. RACCA Andrea |
| 8. CUZZOCREA Fortunato | 19. SAROTTO Maurizio |
| 9. DOGLIANI Gianfranco | 20. SERRA Rosita - Presidente |
| 10. GEMELLO Stefano | 21. TESTA Adriano |
| 11. GIORGIS Carlo | |

Risultano assenti i consiglieri di cui ai nn. 1, 3, 4, 5 (giustificato), 11 (giustificato), 15 (giustificato), 18, 19 e così sono presenti n. 12 consiglieri, è altresì presente il Sindaco.

Partecipano, senza diritto di voto, gli assessori: Bertero Emilio, Bruno Gian Giorgio, Olivero Bruno, Paglialonga Vincenzo, Vallauri Antonio.

Partecipa il Segretario Generale Fenoglio dott. Laura;

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente SERRA Rosita dichiara aperta la seduta e dispone la trattazione dell'argomento in oggetto indicato iscritto all'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE CONSILIARE

N. 55 31/07/2012 Agevolazioni rispetto ai contributi di costruzione in relazione ad interventi di ristrutturazione edilizia integrale. Provvedimenti.

Si dà atto che, prima della trattazione del presente argomento, sono entrati in aula i Consiglieri Racca e Sarotto;

Si dà inoltre atto che, all'inizio della discussione, entra in aula il Consigliere Barale, i presenti sono quindi 15 più il Sindaco (16);

Il Presidente dà la parola al Sindaco per i seguenti interventi:

“Signor Presidente, se Lei mi permette, se i Consiglieri sono d'accordo, visto che siamo andati veloce, non voglio aprire un dibattito ma considererei, ovviamente, perchè dal punto di vista del regolamento non sarebbe possibile anche perchè non è un punto del giorno, ma prenderei la parola, brevissimamente, per aggiornarvi un pò rispetto alle questioni relative al Piano Sanitario Regionale per quanto riguarda la ricaduta locale. Ne parlavo prima con il consigliere Malvino, credo che sia il caso, dato che oggi c'è stato un incontro, in Assessorato, dei tre direttori della Provincia, quindi Direttore Generale CN1, Direttore dell'Asl, ci riguarda meno ma il Direttore della Generale della CN2.”

Il Presidente del Consiglio:

“Prego, non me l'aspettavo.”

Il Sindaco:

“No, perchè mi è venuto in mente adesso avendone parlato un attimo con il consigliere Malvino. La questione è che alcuni giorni fa sono stato contattato dal Dott. Bonelli che mi ha detto, appunto, che ci sarebbe stato, stamattina, questo incontro che avrebbe dovuto riguardare un po' tutto, sia la concretizzazione di un Piano operativo per quanto riguarda l'intera Provincia sul fronte dell'acuzie, quindi degli ospedali nel senso stretto, ma anche sul fronte del post-acuzie, ovviamente avevo cercato di capire qualcosa rispetto alle proposte che sarebbero state fatte sul fronte di Fossano e, in particolare, del post-acuzie, evidentemente, e mi sono state date indicazioni molto generali, da cui però si desumeva che, sul post-acuzie, si ipotizzava un intervento molto più drastico, anche a seguito del famoso spending review che, per quanto riguarda la provincia di Cuneo, avrebbe dovuto provocare una perdita di posti letto, sul fronte del post-acuzie quindi lunga degenza e riabilitazione, di 220 - 230 posti letto. Quindi una quantità decisamente enorme, tenendo conto che il totale dei posti letto di lunga degenza e riabilitazione, nella provincia di Cuneo, sono sui 550, quindi, praticamente, la metà. Ma la cosa ancor più grave era che si ipotizzava un taglio assolutamente drastico sul fronte dell'offerta pubblica, quindi le strutture di natura pubblica; poi, sostanzialmente, in provincia di Cuneo sono alcuni posti letto di lunga degenza a Fossano, Saluzzo, Ceva e Caraglio e alcuni posti letto di riabilitazione a Ceva, Caraglio e, in qualche misura, anche Fossano. Quindi, da questo punto di vista, c'era una forte preoccupazione, tant'è che eravamo rimasti d'accordo di sentire immediatamente quali fossero poi state oggi le decisioni. Mi ha telefonato, nel primo pomeriggio, per dirmi che, invece, non sono state prese decisioni sul

fronte del post-acuzie, quindi rimandato a settembre il tema. Credo che sia una buona notizia, almeno perchè sostanzialmente ci sarebbe la consapevolezza, in Assessorato, che un intervento di, praticamente, azzeramento dell'offerta pubblica sarebbe, come dire, perlomeno, usiamo un eufemismo, demenziale e quindi, questa sospensione, credo che sia stata assolutamente saggia, ovviamente questo significa che bisognerà continuare a valutare la situazione, poi questo non tranquillizza certamente, perchè comunque, in generale, la cosiddetta razionalizzazione anche sulla acuzie, in qualche misura, ci potrà toccare, meno, ovviamente, che altri ospedali che sono totalmente ospedali per acuti, in qualche modo certamente ci toccherà. La prossima settimana ci sarà un incontro, qui a Fossano, dei sei Sindaci che ospitano strutture ospedaliere per acuti e ci sarà un confronto sia con il Direttore Generale Bonelli, sia con Direttore Generale Baraldi dell'Aso e, ovviamente, ci terremo in contatto per seguire l'evoluzione della faccenda, che si sta facendo ovviamente sempre più complicata e difficile, non solo per quanto riguarda Fossano, evidentemente, anche perchè la situazione piemontese è una situazione da pre-commissariamento. Quindi sicuramente complicata. Va bene.”

Udito l'intervento del Sindaco che riassume brevemente la relazione presente agli atti;

Nessun Consigliere chiede di intervenire ed il Presidente pone in votazione l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 16 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. – *“Contributo per il rilascio del permesso di costruire”* prevede che *“il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel medesimo articolo;*

Richiamata la Deliberazione del Giunta Comunale n. 472 del 03.08.77 con la quale veniva determinata l'incidenza degli Oneri di Urbanizzazione Primaria e Secondaria, ai sensi dell'art. 5 della legge 10.01.1977 n. 10 (ora sostituito dall'Art. 16 comma 5 del T.U. – D.P.R. 380/01), sulla base delle tabelle parametriche definite dalla Regione con D.C.R. n. 179/4170 in data 26.05.1977;

Preso atto dei successivi aggiornamenti degli oneri di urbanizzazione mediante i provvedimenti:

- D.G.C. n. 287 del 04.05.1978 “Revisione delle tariffe da applicare nella determinazione sintetica degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (Artt. 5 e 10 della Legge 28.01.1977 n. 10)”
- D.G.C. n. 665 del 24.10.1979 “Revisione delle tariffe da applicare nella determinazione sintetica degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (Artt. 5-10 della L. 10/77)”;
- D.G.C. n. 411 del 25.06.1980 “Revisione delle tariffe da applicare nella determinazione sintetica degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (Artt. 5-10 della L. 10/77) con decorrenza dal 01.08.1980”;
- D.C.C. n. 13 del 17.03.1981 “Revisione delle tariffe relative alla quota di contributo di concessione afferente l'incidenza delle OO.UU. dal 01.02.1981”;
- D.G.C. n. 636 del 09.09.1981 “Revisione delle tariffe da applicare nella determinazione sintetica degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (Artt. 5-10 della L. 10/77) con decorrenza dal 01.08.1981”;
- D.G.C. n. 842 del 18.11.1981 “Revisione delle tariffe da applicare nella determinazione sintetica degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (Artt. 5-10 della L. 10/77)

- con decorrenza dal 01.02.1982”;
- D.C.C. n. 64 del 23.07.1982 “Oneri di urbanizzazione nel centro storico - Determinazione”
 - D.G.C. n. 598 del 28.07.1982 “Revisione delle tariffe da applicare nella determinazione sintetica degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (Artt. 5-10 della L. 10/77) con decorrenza dal 01.08.1982”;
 - D.C.C. n. 124 del 30.12.1982 “Revisione tariffe oneri di urbanizzazione dal 01.02.1983”;
 - D.C.C. n. 60 del 25.07.1983 “Revisione delle tariffe relative alla quota di contributo di concessione afferente l’incidenza delle opere di urbanizzazione valida a partire dal 01.08.1983”;
 - D.C.C. n. 167 del 21.12.1984 “Oneri di urbanizzazione – Deliberazione Giunta municipale n. 472 del 13.08.1977 – Integrazione”;
 - D.C.C. n. 67 del 26.05.1986, “Revisione tariffe oneri di urbanizzazione (Artt. 5-10 della L. 10/77)”;
 - D.G.C. n. 663 del 21.06.1995 “Adeguamento tariffa oneri di urbanizzazione per gli interventi commerciali all’ingrosso”;
 - D.C.C. n. 88 del 01.10.1998 “Oneri di urbanizzazione: introduzione della tariffa inerente struttura sanitaria di natura privata localizzata in area specifica”;
 - Provvedimento Interno di G.C. n. 8 del 03.01.2002 “Conversione in Euro delle tariffe degli oneri di urbanizzazione”;
 - D.G.C. n. 248 del 30.10.2003 “Aggiornamento tariffe oneri di urbanizzazione dovuti per attività di trasformazione urbanistico-edilizia del territorio comunale”;
 - D.G.C. n. 97 del 10.04.2008 “Oneri di urbanizzazione: locali destinati a magazzino, deposito o superficie espositiva secondo le modalità di cui all’art. 5 comma 6 della D.C.R. n. 563-13414 del 25.10.1999 e s.m.i. – Coordinamento con disposti di cui a D.C.C. n. 167 del 21.12.1984”;
 - D.G.C. n. 84 del 21.03.2011 “Tariffe oneri di urbanizzazione – tipologia di intervento attività di trasformazione del territorio non a carattere edificatorio - Modulazione in via generale dell’applicazione delle tariffe”;
 - D.G.C. n. 123 del 01.06.2011 “Aggiornamento tariffe oneri di urbanizzazione dovuti per attività di trasformazione urbanistico-edilizia del territorio”;
 - D.G.C. n. 344 del 27.12.2011 recante: Modalità operative ai fini dell’autodeterminazione del contributo di costruzione di cui agli artt.16, 17, 18 e 19 del D.P.R. n. 380/01 s.m.i. e “Circolare esplicativa sulle modalità di calcolo dei contributi di costruzione”. Approvazione.

Rilevato che in base alle tariffe vigenti gli interventi di ristrutturazione che non comportano ampliamenti della superficie utile lorda o superficie coperta e non determinano “ristrutturazione integrale” sono soggetti al versamento di una quota pari al 50% degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, salvo ulteriori agevolazioni previste per gli interventi nell’area di centro storico;

Rilevato altresì che per ciò che riguarda il contributo commisurato all’incidenza del costo di costruzione gli interventi di ristrutturazione, per le attività soggette, sono previste agevolazioni di cui al punto 6 del deliberato di cui alla D.C.R. 21/06/1994, N. 817-8294 “6. *Di applicare per gli interventi su edifici esistenti, esclusa la demolizione totale e la ricostruzione, l’aliquota forfettaria fissa del 5% su 1/3 del costo di costruzione determinato ex art. 6, ultimo comma, della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, sulla base di un elenco prezzi adottato dal Comune.*”;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 16/02/1978 “*Legge 28/01/1977, n. 10 – Determinazione costo di costruzione per interventi edilizi e relativa incidenza contributo di concessione - modalità di versamento della quota di contributo*” con la quale veniva, fra l’altro deliberato “*di precisare che per interventi su edifici esistenti si intendono unicamente gli interventi di restauro, di risanamento e di trasformazione come definiti dall’art. 92 del regolamento igienico – edilizio comunale, mentre interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione di edifici o la loro ristrutturazione integrale, sono considerati alla stregua di interventi di costruzione di nuovi edifici e il loro costo di costruzione è di conseguenza determinato annualmente con decreto del Ministero LL. PP..*”;

Visto l’art. 3 punto d) del D.P.R. 380/2001 “*d) interventi di ristrutturazione edilizia*”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica”;

Dato atto che allo stato attuale, ai fini della determinazione del contributo di costruzione, interventi di ristrutturazione integrale o di demolizione e successiva ricostruzione, sono considerate, ai fini della determinazione del contributo di costruzione, alla stregua di nuove costruzioni;

Atteso che copiosa ed univoca giurisprudenza censura tale pratica riconoscendo agli interventi di ristrutturazione integrale e demolizione con successiva ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, le stesse agevolazioni previste per i casi di ristrutturazione senza ampliamenti;

Ritenuto di adeguare le modalità di calcolo del contributo di costruzione all’orientamento giurisprudenziale succitato, al fine di evitare inutili contenziosi dall’esito ormai scontato;

Atteso che l’oggetto del presente provvedimento rappresenta modifica all’ “istituzione e ordinamento dei tributi” così come dettato dall’art. 42 comma 2 lettera A) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 s.m.i., circa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito;

Visto il parere n. 1/2010 “Ristrutturazione edilizia attuata con demolizione e ricostruzione, onerosità” emesso dal servizio di consulenza a favore degli enti locali piemontesi del Settore Rapporti con le Autonomie Locali della Regione Piemonte;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso dal Dirigente Dipartimento Tecnico LL.PP., Urbanistica, Ambiente;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 16, n. 16 votanti, n. 16 voti favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto,

D E L I B E R A

1. Ai fini della determinazione del contributo commisurato all'incidenza del costo di costruzione, di precisare che per interventi su edifici esistenti di cui al punto 6 del deliberato di cui alla D.C.R. 21/06/1994, N. 817-8294, si intendono anche gli interventi di ristrutturazione integrale che non comportano aumento di superficie utile lorda o superficie coperta, e quelli di demolizione e successiva ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, che non comportano aumento di superficie utile lorda.
2. Ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono considerati interventi di ristrutturazione anche gli interventi di ristrutturazione integrale che non comportano aumento di superficie utile lorda o superficie coperta, e quelli di demolizione e successiva ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 16, n. 16 votanti, n. 16 voti favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: Rosita SERRA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Laura FENOGLIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 07/08/2012 ai sensi dell'art. 124, comma 1, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dal _____ per la seconda pubblicazione ai sensi dell'art. 76 dello Statuto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Laura FENOGLIO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Fossano, lì 07/08/2012

Il Funzionario Addetto
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993)
